Messaggio

numero	data	Dipartimento
6816	17 giugno 2013	ISTITUZIONI

Concerne

Decreto legislativo urgente concernente la modifica della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto dell'8 marzo 1999

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio ci pregiamo sottoporre il disegno di modifica, con la clausola dell'urgenza, della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto dell'8 marzo 1999 (in seguito: legge) tendente a prorogare sino alla fine di ottobre l'entrata in vigore degli art. 6 cpv. 1, 8 cpv. 4 e 9 cpv. 1 prevista per il prossimo 1° luglio.

Le motivazioni a sostegno del Decreto legislativo urgente, che dovrà essere approvato dalla maggioranza dei membri del Gran Consiglio (cfr. art. 83 cpv. 1 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato), sono le seguenti.

Il 7 marzo 2012, per il tramite di uno specifico messaggio, vi abbiamo sottoposto, per approvazione, la modifica della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele (RL 4.1.2.2).

Le modifiche sono state condivise dalla maggioranza della Commissione della legislazione che, al riguardo, ha rilasciato il proprio rapporto in data 5 settembre 2012.
Rispetto alle proposte del messaggio è stato unicamente inserito un nuovo art. 52a che, a seguito dell'esame eseguito da parte dell'apposita Commissione parlamentare di redazione dopo l'approvazione parlamentare, ha assunto, come marginale, la denominazione "*verifica periodica della legge*".
È stato pure stilato un rapporto di minoranza di stessa data.

Il Gran Consiglio ha iniziato il dibattito di entrata in materia nel corso della seduta del 25 settembre per concluderlo il susseguente 26 settembre.
Durante la discussione sono stati presentati dei puntuali emendamenti agli art. 6, 8 e 9 da parte delle deputate Rückert, Kandemir Bordoli, Gysin e Viscardi, tendenti a professionalizzare l'attività dei Presidenti delle Commissioni tutorie regionali (CTR; dal 1° gennaio 2013 "Autorità regionali di protezione").

Le modifiche della legge comprensive degli emendamenti sono state approvate a larga maggioranza da parte dei deputati (47 sì, 8 no e 13 astensioni).

1.0063

Gli emendamenti inseriti dal Parlamento che prevedevano, in modo particolare, che il grado di occupazione dei Presidenti non sia inferiore all'80%, ha indotto 68 Comuni - facendo uso della facoltà concessa loro dall'art. 147 della Legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 (RL 1.3.1.1) - a promuovere un referendum con l'obiettivo di farli stralciare.
Il referendum è formalmente riuscito conformemente all'art. 42 della Costituzione cantonale (RL 1.1.1.1).

Nel frattempo, tenuto conto della procedura referendaria, il Gran Consiglio adottò, il 17 dicembre 2012, un Decreto legislativo urgente tendente a mettere in vigore, con effetto al 1° gennaio 2013, le disposizioni cantonali di applicazione alle modifiche apportate nel Codice civile svizzero (protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto dell'affiliazione).

Il testo di legge, comprensivo degli emendamenti, è stato sottoposto a votazione popolare il 3 marzo scorso. L'esito dello stesso è stato chiaro nel senso che i cittadini favorevoli alla legge sono stati 45'785, mentre i contrari 34'649 (cfr. FU n. 21 del 12 marzo 2013).

Preso atto dell'esito della votazione, il Dipartimento delle istituzioni ha sollecitamente allestito un progetto di modifica del Regolamento della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione dei minori e dell'adulto (ROPMA) tendente a concretizzare la "professionalizzazione" dei presidenti.
A seguito della riunione 24 aprile 2013 con i rappresentanti dei Municipi sede delle ARP, il progetto di regolamento è stato ulteriormente affinato e nuovamente a loro sottoposto.

Non appena è pervenuta la comunicazione che anche le ARP 4 e 6 erano d'accordo di usufruire della facoltà concessa dalla legge (cfr. art. 6 cpv. 1 III frase) di disporre di un presidente itinerante, il Consiglio di Stato ha approvato, l'11 giugno scorso, il regolamento (cfr. BU n. 37 del 14 giugno 2013).

Quanto precede per una più che opportuna cronistoria.

Per quanto attiene, ora, più specificatamente alla richiesta di cui al presente DL urgente, giova evidenziare che già nel corso del dibattito parlamentare, avvenuto il 26 settembre 2012, il Direttore del Dipartimento delle istituzioni aveva esplicitamente richiesto di posticipare l'entrata in vigore concernente la concretizzazione degli emendamenti approvati al 1° luglio 2013 in modo da poter *"modificare il regolamento e coinvolgere i comuni sede per implementare la professionalizzazione dei presidenti"*.
Questa richiesta era stata approvata.

La procedura referendaria ha di fatto impedito, non essendo in vigore gli art. 6 cpv. 1, 8 cpv. 4 e 9 cpv. 1, *"di mettere in moto la macchina organizzativa"* per raggiungere gli obiettivi degli emendamenti.

Il ritardo accumulato rende, di fatto, impossibile concretizzare la procedura di designazione dei presidenti con un'attività di quantomeno l'80% con effetto al prossimo 1° luglio.

Tenuto conto di quanto precede, una proroga del termine dei summenzionati articoli sino al 30 ottobre ci sembra pertinente e ragionevole.

Vi invitiamo, conseguentemente, ad approvare l'allegato disegno di decreto legislativo urgente.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, P. Beltraminelli
Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO URGENTE

concernente la modifica della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto dell'8 marzo 1999

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 17 giugno 2013 n. 6816 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

L'entrata in vigore degli art. 6 cpv. 1, 8 cpv. 4 e 9 cpv. 1 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto dell'8 marzo 1999, di cui alla modifica del 26 settembre 2012 (BU 16/2013), è posticipata al 1° novembre 2013.

II.

Il presente decreto legislativo, giudicato di natura urgente, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.